

PIANO STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

**Disciplina straordinaria e temporanea dell'occupazione di suolo pubblico
(ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 2020 mecc. n. 01121/16)**

VADEMECUM

Occupazione straordinaria e temporanea del suolo pubblico con relativa esenzione totale dal canone C.O.S.A.P consentita fino al 30 novembre 2020.

CHI PUO'

- 1) Titolari di attività economiche ***(che non sono attività di somministrazione di alimenti e bevande)** che esercitano in locali a piano strada aventi superficie lorda complessiva (per superficie lorda complessiva si intende la superficie del locale inclusi gli spazi destinati a spogliatoio, deposito, magazzino e servizi igienici) inferiore a 250 metri quadrati.
- 2) Titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (**bar e ristoranti**) **non in possesso di concessione per l'occupazione di suolo pubblico**, o privato ad uso pubblico, **con dehors** che intendano avvalersi di tale forma straordinaria di occupazione di suolo pubblico qualunque sia la superficie interna del locale in cui si esercita l'attività.
- 3) Titolari di un pubblico esercizio di somministrazione (vedi al punto 2 che precede) **già in possesso di concessione per l'occupazione di suolo pubblico**, o privato ad uso pubblico, con dehors che intendano ampliare l'occupazione.

* Esercizi di vicinato, agenzie di viaggi, agenzie immobiliari, attività artigianali di servizio quali parrucchieri, pasticcerie ecc...)

IN CHE MODO

Mediante invio di COMUNICAZIONE a mezzo PEC reperibile sul sito www.comune.torino.it/commercio

1) Titolari di attività economiche che svolgono la loro attività in locali a piano strada aventi superficie lorda complessiva inferiore a 250 metri quadrati.

COME

- a) Possono occupare il suolo pubblico, in misura congrua e comunque non superiore a **60 metri quadrati, frontistante il proprio esercizio**, anche se separato da viabilità (ferme restando le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada) ovvero **lateralmente** al proprio esercizio previo assenso scritto dell'avente diritto (per avente diritto si intende il titolare dell'attività economica confinante es. negozio, ecc.).
- b) La predetta occupazione è consentita nel rispetto delle norme imperative di legge quali, ad esempio, quelle dettate dal Codice della Strada o dalla normativa circa l'eliminazione delle barriere architettoniche, igienico sanitarie e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

IN CHE MODO

- a) Inviando la COMUNICAZIONE redatta su modulo di cui [all'allegato 1](#), a mezzo PEC, al seguente indirizzo attivita.economiche@cert.comune.torino.it con la quale il titolare dell'attività indicherà l'estensione e le modalità dell'occupazione (a titolo esemplificativo tavolini, sedie, poltrone, pedana, bancone, fioriere, ecc.) e, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000), dichiarerà il pieno rispetto delle norme di legge, la garanzia del rispetto delle esigenze di mobilità per le persone con disabilità, il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e il congruo utilizzo degli spazi viabili (in calce al presente vademecum) nonché la piena salvaguardia dei diritti di terzi, sollevando espressamente la Città da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'occupazione dello stesso suolo pubblico.
- b) La ricevuta della PEC dovrà essere conservata, insieme a tutta la documentazione che attesta che nulla osta all'occupazione del suolo da parte degli esercizi eventualmente interessati dall'occupazione di suolo.
Tale documentazione dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte della Polizia Municipale.
- c) **La ricevuta attestante la presentazione e la completezza formale della comunicazione presentata costituirà titolo idoneo ad effettuare l'occupazione del suolo pubblico nel rispetto delle norme di legge e dei diritti di terzi.**



CITTA' DI TORINO

- 2) **Titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) non titolari di concessione per dehors che intendano avvalersi di tale forma straordinaria di occupazione di suolo pubblico qualunque sia la superficie interna del locale in cui si esercita l'attività.**

COME

- a) Possono occupare il suolo pubblico in misura congrua e comunque non superiore a **60 metri quadrati, frontistante il proprio esercizio**, anche se separato da viabilità (ferme restando le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada) ovvero **lateralmente** al proprio esercizio previo assenso scritto dell'avente diritto (per avente diritto si intende il titolare dell'attività economica confinante es. negozio ecc.).
- b) La predetta occupazione è consentita nella sola osservanza di norme di legge, quali, ad esempio, quelle dettate dal Codice della Strada o dalla normativa circa l'eliminazione delle barriere architettoniche, igienico sanitarie e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

IN CHE MODO

- a) Inviando la COMUNICAZIONE redatta su modulo di cui [all'allegato 2](#), a mezzo PEC, al seguente indirizzo somministrazione@cert.comune.torino.it con la quale il titolare dell'attività indicherà l'estensione e le modalità dell'occupazione (a titolo esemplificativo tavolini, sedie, poltrone, pedana, bancone, fioriere) e, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000), dichiarerà il pieno rispetto delle norme di legge, la garanzia del rispetto delle esigenze di mobilità per le persone con disabilità, il pieno rispetto delle norme sulle sicurezza stradale e il congruo utilizzo degli spazi viabili (in calce al presente vademecum) nonché la piena salvaguardia dei diritti di terzi, sollevando espressamente la Città da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'occupazione dello stesso suolo pubblico.
- b) La ricevuta della PEC dovrà essere conservata, insieme a tutta la documentazione, che attesta che nulla osta all'occupazione del suolo da parte degli esercizi eventualmente interessati dall'occupazione di suolo.
Tale documentazione dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte della Polizia Municipale.
- c) **La ricevuta attestante la presentazione e la completezza formale della comunicazione presentata costituirà titolo idoneo ad effettuare l'occupazione del suolo pubblico nel rispetto delle norme di legge e dei diritti di terzi.**

- 3) **Titolari di un pubblico esercizio di somministrazione (bar e ristoranti) già in possesso di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, con dehors di cui intendano ampliare l'occupazione.**

COME

- a) Possono ampliare il suolo pubblico in misura congrua e comunque non superiore a **60 metri quadrati, frontistante il proprio esercizio**, anche se separato da viabilità (ferme restando le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada) ovvero **lateralmente** al proprio esercizio previo assenso scritto dell'avente diritto (per avente diritto si intende il titolare dell'attività economica confinante es. negozio ecc.).
- b) La predetta occupazione è consentita nella sola osservanza di norme di legge, quali, ad esempio, quelle dettate dal Codice della Strada o dalla normativa circa l'eliminazione delle barriere architettoniche, igienico sanitarie e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi sollevando espressamente la Città da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'occupazione dello stesso suolo pubblico.

IN CHE MODO

- a) Inviando la COMUNICAZIONE, redatta su modulo di cui [all'allegato 2](#), a mezzo PEC, al seguente indirizzo somministrazione@cert.comune.torino.it con la quale il titolare dell'attività indicherà l'estensione e le modalità dell'occupazione (a titolo esemplificativo tavolini, sedie, poltrone, pedana, bancone, fioriere) e, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000), dichiarerà il pieno rispetto delle norme di legge, la garanzia del rispetto delle esigenze di mobilità per le persone con disabilità, il pieno rispetto delle norme sulle sicurezza stradale e il congruo utilizzo degli spazi viabili (in calce al presente vademecum) nonché la piena salvaguardia dei diritti di terzi, sollevando espressamente la Città da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'occupazione dello stesso suolo pubblico.
- b) La ricevuta della PEC dovrà essere conservata, insieme a tutta la documentazione, che attesta che nulla osta all'occupazione del suolo da parte degli esercizi eventualmente interessati dall'occupazione di suolo.
Tale documentazione dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte della Polizia Municipale.
- c) **La ricevuta attestante la presentazione e la completezza formale della comunicazione presentata costituirà titolo idoneo ad effettuare l'occupazione del suolo pubblico nel rispetto delle norme di legge e dei diritti di terzi.**

Ulteriori indicazioni e prescrizioni di carattere generale sull'utilizzo dello spazio pubblico

- E' fatta salva la competenza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino in materia di vigilanza e ispezione nei contesti sottoposti a tutela ai sensi dell'art.10, comma 4, lettera g) del "*Codice dei beni culturali e del paesaggio (le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico)*".
- In ogni caso tutte le occupazioni consentite nel Piano Straordinario di Occupazione del Suolo Pubblico dovranno rispettare il decoro e utilizzare elementi e attrezzature leggeri, facilmente rimovibili e coerenti con il contesto urbano.
- Non potrà essere modificata la natura dell'attività autorizzata.
- Dovranno essere evitati ingombri su marciapiedi e attraversamenti al fine di garantire la mobilità dei cittadini ed in particolare delle persone con disabilità.
- Dovrà essere favorito l'accesso nelle strutture da parte delle persone con disabilità attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- La violazione delle suddette prescrizioni darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste per legge e farà venire meno il titolo per l'occupazione.

INFO

E' possibile richiedere informazioni all'indirizzo mail: infosuolofase2@comune.torino.it

**Elementi essenziali da rispettare
ai fini della sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli spazi viabili**

- 1) L'occupazione della sede stradale non deve creare pericolo o intralcio per la circolazione pedonale, ciclabile e veicolare.
- 2) E' possibile occupare esclusivamente lo spazio destinato ai pedoni o alla sosta.
- 3) Non deve essere occultata la segnaletica stradale relativamente ai cartelli di pericolo, precedenza, divieto e obbligo. Nel caso, la segnaletica occultata deve essere ripetuta apponendola in modo fisso e visibile alle strutture del dehors.
- 4) Negli incroci semaforizzati deve essere visibile dalla corsia di destra la lanterna di destra e, nelle strade a più corsie per ogni senso di marcia, dalla corsia di sinistra deve essere visibile la lanterna di sinistra o di centro strada o a sbraccio; tale visibilità deve essere garantita ad una distanza di 20 mt. dalla striscia d'arresto.
- 5) Lungo i marciapiedi deve essere garantito uno spazio libero per i flussi pedonali non inferiore a 2,00 mt., tra l'edificio e il dehors, o pari alla larghezza del marciapiede, se inferiore.
- 6) Qualora si intenda occupare lo spazio di sosta, questo deve essere occupato per l'intera profondità, fino alla striscia di demarcazione della sosta compresa (ma non oltre) oppure, ove questa non è presente, fino a mt. 2,00 di profondità dove vige la sosta in linea, o fino a 4,50 mt. di profondità laddove vige o è in uso la sosta a spina o a pettine.
- 7) Gli spazi occupati devono essere accessibili ai disabili, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia.
- 8) Gli spazi che si intendono occupare su sede rialzata, banchina a parcheggio o marciapiede, adiacenti a carreggiate o piste ciclabili, devono distare almeno 50 cm. da queste.
- 9) Gli spazi che si intendono occupare su sede rialzata, banchina a parcheggio o marciapiede, o su area destinata alla sosta, posti a meno di 3 mt. dalla carreggiata veicolare devono essere delimitati su tre lati da elementi (parapetti o fioriere) idonei a impedire fisicamente che un bambino possa repentinamente sfuggire verso la medesima carreggiata.
- 10) Nelle strade pedonalizzate deve essere garantito uno spazio per i flussi pedonali e i mezzi di soccorso di larghezza non inferiore a mt. 3,5 a centro strada.
- 11) Nei tratti di strada pedonalizzati, senza uscita, di larghezza inferiore a mt. 6, che non danno accesso a passi carrai è possibile collocare solo tipologia D1, garantendo uno spazio libero per i flussi pedonali non inferiore a mt. 2 a centro strada.
- 12) Gli ombrelloni possono sporgere dall'area di occupazione fino ad un massimo di 1 mt. solo su area pedonale garantendo un'altezza della falda da terra non inferiore a 2 mt.
- 13) Negli ampi spazi pedonali può essere occupato fino al 60% della profondità disponibile garantendo la continuità dei percorsi pedonali, ove presenti, per una larghezza non inferiore a 2 mt.
- 14) Nei portici può essere occupato il 50%, lato colonnato, della larghezza del portico, con un minimo di 2,50 mt.



CITTA' DI TORINO

- 15) Nelle gallerie pedonali deve essere garantito uno spazio per i flussi pedonali di larghezza non inferiore a 2 mt. posto al centro della galleria.
- 16) Deve essere garantita una distanza dai passi carrai e dalle strisce pedonali non inferiore a 1,50 mt.
- 17) Deve essere garantita una distanza dall'intersezione tra due strade non inferiore a 5 mt.
- 18) E' ammissibile occupare aree poste oltre la carreggiata veicolare solo su strade locali, a senso unico, ad una corsia, soggette a viabilità marginale e traffico ridotto.
- 19) Non sono ammesse modifiche viabili o spostamento di aree di sosta riservate.
- 20) Sono ammesse deroghe alle suddette prescrizioni qualora i presupposti delle stesse venissero meno (p. es. occupazione di area mercatale in orari compatibili con le operazioni di mercato, ovvero distanza dalle strisce pedonali quando l'occupazione, rispetto alla direzione del flusso veicolare sulle carreggiate a senso unico, è tale da non pregiudicare la visibilità reciproca tra pedoni e conducenti).
- 21) Non sono ammesse manomissioni, di alcun genere, del suolo pubblico.
- 22) Nel caso vengano installate strutture tipo pedane e similari, le infrastrutture sottostanti esistenti (pozzetti, caditoie, etc.) dovranno essere facilmente raggiungibili.
- 23) Le citate strutture non dovranno essere in alcun modo, di impedimento al regolare defluire delle acque meteoriche.
- 24) Le stesse strutture dovranno essere rimosse, da parte del Privato entro 48 ore dalla semplice richiesta da parte della Città, al fine di permettere alla stessa o agli enti contigui del sottosuolo aventi titolo la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti.**